

Bruxelles, 24 novembre 2017
(OR. en)

14810/17

**Fascicolo interistituzionale:
2016/0190 (CNS)**

JUSTCIV 278

NOTA

Origine:	presidenza
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Proposta di regolamento del Consiglio concernente la competenza, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, e la sottrazione internazionale di minori (rifusione) - Dibattito orientativo

I. Introduzione

1. Da quando ha ricevuto la proposta della Commissione nel 2016, il Gruppo per le questioni di diritto civile (Bruxelles II bis) ha esaminato periodicamente il regolamento Bruxelles II bis (rifusione) proposto. Nel giugno 2017 il Consiglio ha proceduto a un dibattito orientativo sull'audizione del minore.

2. Il regolamento Bruxelles II bis (rifusione) proposto è soggetto alla procedura legislativa speciale di cui all'articolo 81, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea¹.
3. Il Consiglio ha chiesto un parere al Parlamento europeo. Il parere sulla proposta della Commissione non è ancora disponibile.
4. Il parere del Comitato economico e sociale europeo è stato formulato il 26 gennaio 2017.
5. Alla luce delle discussioni in sede di gruppo, in particolare il 7, 15 e 16 novembre 2017, e in sede di riunione dei consiglieri GAI il 23 novembre 2017, la presidenza ritiene che per i futuri lavori a livello di esperti sia necessario un dibattito orientativo a livello ministeriale sulla questione fondamentale dell'abolizione dell'*exequatur*. Il gruppo continuerà a lavorare su tutti gli altri elementi del regolamento Bruxelles II bis (rifusione) proposto.

II. Non c'è accordo su nulla finché non c'è accordo su tutto

6. La presidenza è consapevole del fatto che i principi chiave dell'abolizione dell'*exequatur* costituiranno un pacchetto indivisibile, un compromesso globale che, in considerazione della materia, non reggerà se saranno aggiunti o eliminati determinati elementi.

¹ A norma dell'articolo 3 e dell'articolo 4 bis, paragrafo 1, del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il Regno Unito e l'Irlanda hanno notificato che desiderano partecipare all'adozione e all'applicazione del regolamento Bruxelles II bis (rifusione) proposto.
A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non parteciperà all'adozione del regolamento Bruxelles II bis (rifusione) proposto, non sarà da esso vincolata, né sarà soggetta alla sua applicazione.

7. Alla luce di ciò, il testo del regolamento di rifusione deve essere sviluppato ulteriormente a livello tecnico nel corso di future riunioni del gruppo, tenendo conto dei suggerimenti del Consiglio. I risultati saranno poi presentati al Consiglio per conferma sotto forma di pacchetto, insieme ad altre parti pertinenti del regolamento di rifusione, tenendo presenti il *requisito dell'unanimità* e il principio secondo il quale *non c'è accordo su nulla finché non c'è accordo su tutto*.
8. Talune questioni, anch'esse pertinenti ai negoziati, non sono trattate nel presente documento, quale l'esecuzione di decisioni in materia di responsabilità genitoriale. Tali questioni richiedono ancora ulteriori discussioni a livello tecnico.

III. Abolizione dell'*exequatur* per le restanti decisioni in materia di responsabilità genitoriale

9. Quasi vent'anni fa, quando il Consiglio europeo si è riunito a Tampere nel 1999, il principio del riconoscimento reciproco delle decisioni è stato stabilito quale pietra angolare della cooperazione giudiziaria in materia civile. Tale principio implica che le decisioni concernenti questioni familiari debbano essere "automaticamente riconosciute in tutta l'Unione senza che siano necessarie procedure intermedie".
10. Il regolamento Bruxelles II bis è stato il primo strumento dell'UE ad attuare tale principio nel 2002 abolendo l'*exequatur* per talune decisioni in materia di diritto di visita e di ritorno di un minore, conferendo così a tali decisioni uno status "privilegiato" rispetto ad altre decisioni in materia di responsabilità genitoriale.
11. La presidenza ritiene che detto fascicolo sia di particolare importanza, in quanto si occupa di questioni che incidono sulla vita dei cittadini europei al più fondamentale dei livelli e sulla tutela dell'interesse superiore del minore, un principio consolidato in tutti gli Stati membri.

12. Conformemente al mandato conferito dal Consiglio europeo di Tampere e sulla base del primo passo compiuto dal regolamento Bruxelles II bis, la maggioranza delle delegazioni ha espresso accordo con l'obiettivo della Commissione di abolire l'*exequatur* per tutte le restanti decisioni in materia di responsabilità genitoriale, fatta salva l'introduzione di opportune garanzie.
13. Nella grande maggioranza dei casi (oltre il 90%) la procedura di *exequatur* è una pura formalità, in quanto non vi sono motivi per rifiutare il riconoscimento e la dichiarazione di esecutività di una decisione straniera. I ricorsi contro le decisioni di concessione dell'*exequatur* hanno raramente esito positivo. Il completamento dell'abolizione dell'*exequatur* permetterà ai cittadini di risparmiare tempo e denaro ogniqualvolta una decisione debba circolare. Ciò è di fondamentale importanza in particolar modo nei casi transfrontalieri relativi a minori, in cui il tempo è un fattore essenziale.
14. ***Si invita il Consiglio a confermare l'abolizione dell'exequatur per tutte le restanti decisioni in materia di responsabilità genitoriale, fatta salva l'introduzione di opportune garanzie.***

IV. Realizzare l'abolizione completa dell'*exequatur* in materia di responsabilità genitoriale

15. Dalle discussioni in sede di gruppo è emerso che, malgrado la maggior parte delle delegazioni concordi sull'obiettivo, esse hanno opinioni divergenti sulle modalità con cui portare a termine l'abolizione dell'*exequatur* in materia di responsabilità genitoriale. Le opinioni divergono rispetto al modello da scegliere: ad esempio, alcune delegazioni preferirebbero mantenere lo status privilegiato di determinate decisioni in materia di diritto di visita e ritorno del minore previsto dal regolamento Bruxelles II bis (articoli 41 e 42) in vigore, mentre altre preferirebbero applicare il modello di abolizione dell'*exequatur* previsto dal regolamento Bruxelles I (rifusione) a tutte le decisioni in materia di responsabilità genitoriale (si veda il punto 17).

16. Nel quadro del sistema del regolamento Bruxelles II bis in vigore le decisioni "privilegiate", che hanno forza esecutiva nello Stato membro d'origine e sono accompagnate da un certificato, sono riconosciute e hanno forza esecutiva direttamente in qualsiasi Stato membro, fatta salva un'unica possibilità di impugnazione (decisione incompatibile). Il rilascio di detto certificato è soggetto a determinate garanzie procedurali definite nel regolamento.
17. Modello previsto dal regolamento Bruxelles I (rifusione): sulla base di tale modello una decisione in materia di responsabilità genitoriale che ha forza esecutiva nello Stato membro d'origine dovrebbe avere forza esecutiva diretta nello Stato membro di esecuzione senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutività (*exequatur*) nel futuro regolamento Bruxelles II bis (rifusione). Nello Stato membro di esecuzione vi è un numero limitato di possibilità di impugnazione del riconoscimento e/o dell'esecuzione della decisione, a tutela dei diritti della difesa. Le motivazioni potrebbero includere ad esempio l'ordine pubblico, la possibilità per il minore di essere ascoltato, i diritti della difesa (notifica di atti processuali) e l'incompatibilità della decisione con una decisione successiva.
18. A livello tecnico si è discusso di vari modelli di abolizione dell'*exequatur*, senza raggiungere un accordo. È ormai chiaro che è improbabile riuscire a raggiungere l'unanimità su uno dei due modelli.
19. ***Si invita il Consiglio a convenire che il gruppo prosegua i lavori con l'obiettivo di trovare una soluzione di compromesso e che i progressi che tutti gli Stati membri vogliono conseguire sono realizzabili solo sulla base di una soluzione di compromesso che tenga conto della giurisprudenza pertinente della CGUE sulla tutela dei diritti della difesa. Si invitano i ministri a esprimere le loro opinioni, se del caso, su un'eventuale soluzione di compromesso.***
-